

La contesa fra Paolo Sarpi e Paolo V

In Spagna ed in Italia la Riforma protestante passò senza lasciare apparentemente nessun segno tangibile. L'unico stato della nostra penisola che seppe affermare con autorità il proprio diritto a decidere autonomamente nelle questioni che riguardavano i rapporti fra Stato e Chiesa, fu Venezia. Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, pur senza invocare un'autonomia religiosa e senza abbracciare le cause della Riforma luterana, la Repubblica Serenissima manifestò allo Stato Pontificio ed agli altri stati italiani la propria autonomia rifiutando di pubblicare sul proprio territorio - e perciò di mettere in pratica - un decreto di scomunica del Papa Paolo V ai danni del Senato veneziano, perché lo ritenne immotivato e pertanto ingiusto.

Nel 1605, morto Clemente VIII, dopo il brevissimo Pontificato di Leone XI, fu eletto Pontefice, il 15 giugno dello stesso anno, il Cardinale Camillo Borghese che assunse il nome di **Paolo V**. Il Cardinale Borghese era stato auditore della Camera Apostolica ed era sostenitore intransigente delle massime di curia. Le tensioni fra la Serenissima e Roma iniziarono quando, il 26 marzo 1605, il Senato Veneto vietò il passaggio dei beni laici agli ecclesiastici.

Paolo V non poteva certo veder di buon occhio tale disposizione, come certamente non gli tornava gradita un'altra legge antica della Repubblica Veneta, del 1357, rinnovata nel 1459, e successivamente confermata nel 1603, la quale prescriveva che, senza licenza del Governo, non si potessero erigere chiese, ospedali, monasteri né istituire nuovi ordini religiosi sotto pena di esilio alle persone e confisca delle fabbriche e dei fondi.

Ma il malumore tra il Pontefice e la Serenissima si acui quando furono deferiti al Tribunale laico due ecclesiastici; il canonico **Scipione Saraceno** e il conte **Brandolino**, abate di Nervesa nel Friuli, sotto l'accusa di delitti disonorevoli. È noto l'atteggiamento assunto in questa circostanza da Paolo V. Egli, informato della cosa dal suo Nunzio, Orazio Mattei, si lamentò prima per l'arresto di uno degli accusati con l'ambasciatore veneziano Agostino Nani, sostenendo che Venezia aveva chiaramente violato la libertà ecclesiastica perché i religiosi dovevano essere giudicati soltanto dal foro ecclesiastico¹.

Alla notizia dell'imprigionamento del secondo ecclesiastico, il 10 dicembre del 1605, il Pontefice mandò al Nunzio due brevi² chiedendo, con una, la revocazione delle due leggi, con l'altra, il deferimento dei prigionieri al Tribunale ecclesiastico dichiarando che avrebbe scomunicato il Senato Veneto se non fosse stato obbedito.

Il giorno di Natale di quell'anno morì il Doge Marino Grimani. I brevi non poterono essere aperti subito, ma già il Nunzio, a nome del Pontefice, vietava alla Serenissima l'elezione di un nuovo Doge essendo il Senato scomunicato. I Veneziani non obbedendo a tanta pretesa elessero Doge, il 10 gennaio del 1606, Leonardo Dona, Procuratore di San Marco, il quale era stato già sette volte ambasciatore a Roma. E il nuovo Doge, stimando molto grave e delicata la questione, ricorse al parere di **Fra Paolo Sarpi**, l'unico uomo forse, che per chiarezza e fermezza di idee e profonda esperienza di procedure giuridiche, poteva saggiamente consigliarlo, tanto più che già da prima aveva dimostrato di interessarsi vivamente della contesa.

¹ Per questi fatti, cfr. anche la *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789* di Carlo Botta, Capolago, Tipografia e libreria Elvetica, 1835, libro XV, p. 405 e ss.


² La «breve apostolica» è una lettera che reca un sigillo in cera lacca rossa della Santa sede. Venne usata dal XIV secolo in poi per le comunicazioni ufficiali, ma non aveva l'importanza della Bolla.

Venezia infatti, che aveva inviato a più riprese ambasciatori e oratori straordinari al Pontefice, esitava molto a pronunciarsi su una questione che poteva ledere l'autorità del Papa.

Paolo Sarpi, interrogato sull'argomento, si limitò dapprima a verbali conferenze e a brevi scritture dettate con somma cautela, scritture nelle quali le decisioni teologiche erano adombrate con le solite frasi di reverenza alla Santa Sede. Ma, avendo deciso il Senato di tenere il frate nello speciale suo patrocinio, questi rispose tracciando l'atteggiamento che la Repubblica avrebbe dovuto assumere. Prima di tutto bisognava fare in modo che le censure di Paolo V non fossero in alcun modo pubblicate, l'esecuzione poi di esse avrebbe dovuto senz'altro essere impedita mentre si poteva, per ultimo, ricorrere a un rimedio di diritto e appellarsi al futuro Concilio.

La Repubblica si attenne a questo parere e Paolo Sarpi fu nominato, a unanimità di voti, teologo e canonista della Repubblica.

Il Pontefice allora, sostenuto e appoggiato dai Cardinali del Concistoro, il 17 aprile, pubblicò il Monitorio nel quale era detto che, se entro ventiquattro giorni non fossero state abrogate le due leggi che proibivano la fondazione di chiese e nuovi acquisti ai chierici per donazioni o per testamento, e se non fossero stati, nello stesso spazio di tempo, affidati i processi del canonico Saraceno e dell'abate Brandolino al Tribunale ecclesiastico, Venezia sarebbe stata colpita dall'Interdetto.



Ma la Serenissima, ferma sempre nel suo atteggiamento, pubblicò il 6 di maggio due manifesti, certamente compilati dal Sarpi, uno diretto ai Comuni, invitandoli a cooperare con la Dominante per la difesa del suo diritto, l'altro diretto a tutto il Clero dello Stato, ordinando ad esso di continuare la celebrazione degli Uffici divini come in passato. Ci furono delle obiezioni da parte di alcuni ecclesiastici, altri cercarono per vie traverse di sfuggire all'ordine e di tenersi in corrispondenza con Ferrara e Roma, ma poi, di fronte al contegno deciso dalla Repubblica, che non esitò a bandire da Venezia i Gesuiti, alcuni Teatini e i Cappuccini, gli altri ordini religiosi fecero causa comune col Governo, come i monaci di Chiaravalle, che offero al Senato, secondo quanto afferma il Bianchi Giovini, centomila ducati per sopperire alle spese della guerra che pareva imminente.

Ecco alcuni passaggi del *Trattato dell'Interdetto* nei quali Paolo Sarpi ammonisce Venezia a non attenersi alla scomunica della Santa Sede:

«La potestà del Sommo Pontefice di comandare ai Cristiani non è illimitata né si estende a tutte le materie e a tutti i modi, ma è ristretta al fine della pubblica autorità della Chiesa e ha per regola la legge Divina.

Il cristiano ha il diritto e il dovere di esaminare i precetti del Papa poiché l'obbedienza ad essi sarebbe grave colpa, non salva il cristiano che il Pontefice affermi affermativamente il suo precetto essere giusto, ma bisogna esaminarlo e regolarsi tenendo conto se è conveniente, legittimo e obbligatorio e quelli che senza alcun esame del precetto fattogli obbedisce alla cieca, pecca. Quindi anche una sentenza di scomunica o di interdetto, se inflitta ingiustamente è nulla e non si deve osservare».

[...]

«Concordano tutti i dottori della Santa Chiesa Romana che il Pontefice possa fallire eccetto che nel determinare in cattedra³ le cose della fede e sebbene alcuni moderni aggiungano ancora [che il Pontefice sia infallibile] in quel che appartiene «ad mores in universali⁴» viene però ad essere il medesimo perché nessuna cosa concerne i costumi in universale che non sia «de Fide⁵». Basta che tutti consentano che il Pontefice può fallire nei giudizi particolari – e abbiamo molti esempi di errori commessi dai Sommi Pontefici e dai Sacri Canonici – che non solo si suppone che il Papa possa fallire ma anco⁶ possa divenire eretico. Per il che procedendo noi in altra maniera⁷ intendiamo di provare che gli ecclesiastici non devono servire l'Interdetto perché non sanno sufficientemente che la città e dominio gli siano sottoposti e quando lo sapessero, non debbono osservarlo perché ne nascerebbe scandalo e turbazione nello Stato della Chiesa e quando anco non fosse per nascere scandalo sono scusati dal servarlo per giusto timore che scusa dalla obbedienza di qualunque legge e precetto del Sommo Pontefice, e quando pure non avessero timore alcuno non debbano servarlo se prima non saranno certificati che la sentenza non sia ingiusta e nulla come il comune parere la stima⁸. Per questo il Principe di Venezia, per ogni cagione, si può e si deve opporre alla pubblicazione e impedire per tutte le vie, l'esecuzione del Precetto Pontificio correggendo quelli che tentassero farsi esecutori, essendo egli certo che l'Interdetto è notoriamente nullo e di nessun valore. Le quali cose si mostreranno evidentemente con la prova delle seguenti proposizioni (segue l'esposizione e l'illustrazione delle diciannove proposizioni)».

³ Ovvero quando parla «ex cathedra».

⁴ Ai costumi in generale.

⁵ Paolo Sarpi vuole dire che gli usi e i costumi imposti dalla Chiesa ai suoi fedeli sono tali in virtù della dottrina cristiana, e pertanto sono anch'essi materia di fede, e non soggetti ad interpretazioni soggettive di questo o quel Pontefice.

⁶ Arcaismo. Leggasi «anche».

⁷ Con metodo scolastico, essendo l'opera destinata ai teologi, e non con l'abituale metodo discorsivo del Sarpi.

⁸ Il Sarpi sta invitando a non rispettare l'Interdetto papale sia il Senato, sia i religiosi presenti sul territorio della Serenissima. Infatti, se gli ordini religiosi seguissero alla lettera la breve papale, che scomunicava il Senato veneziano, parimenti dovrebbero smettere di celebrare i sacramenti e di svolgere i loro uffici nel territorio della Repubblica fino a che la scomunica non venisse revocata da Roma, ma tale condotta sarebbe stata certamente tale da far nascere «scandalo e turbazione».

Già da questa introduzione si vede quale sia l'intenzione dell'opera, che è una vera e propria difesa della decisione della Repubblica Veneta, di opporsi all'Interdetto, convalidata da argomenti solidi, alla cui compilazione collaborarono religiosi e teologi di chiara fama e delle cui linee essenziali, certamente, Paolo Sarpi tracciò lo schema. È un vero e proprio atto ufficiale che sancisce e giustifica, di fronte al mondo, la legittimità dell'atteggiamento della Repubblica di Venezia.

Le diciannove proposizioni sono le seguenti:

I) Il precetto del superiore (anche se fosse il Pontefice) non obbliga alla sua esecuzione ed obbedienza se non è pubblicato e intimato.

II) A Venezia non fu pubblicato l'Interdetto.

III) Il precetto del Papa, dal quale si crede possa nascer pubblicamente scandalo e perturbazione nello Stato della Chiesa, non deve essere eseguito dagli ecclesiastici, anche se l'inosservante fosse condannato «sub poena excommunicatae sententiae». [Si dice a questo proposito, che questa proposizione prova che l'osservanza della legge divina si deve anteporre ad ogni precetto del Papa]. «Il guardarsi dallo scandalo è precetto della legge divina naturale ed è espresso nel Vangelo, dunque deve essere fuggito e tralasciato il precetto del Papa ».

IV) «Dall'obbedire al Pontefice, osservandosi l'Interdetto nella città e dominio di Venezia, nascerebbero scandali, pericoli e mali innumerevoli».

V) «Il timor giusto scusa dalla osservazione e obbedienza di ogni legge e precetto umano ancorché per altro [i precetti] fossero legittimi giusti e obbligatori».

VI) Per «timor giusto» si deve intendere quello che deriva dalla obbligazione alla legge divina naturale la quale comanda cose assolutamente necessarie alla salute, secondo la sentenza di San Tommaso, il quale afferma che i precetti di Dio obbligano assolutamente, mentre i precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute.

VII) Gli ecclesiastici del dominio di Venezia devono aver giusto timore di perdere la vita e i beni loro; e devono pure giustamente temere mali privati o pubblici per i loro congiunti se osservassero l'Interdetto.

VIII) Il potere del Sommo Pontefice non è illimitato, né si estende in ogni campo, ma è ristretto ai fini della pubblica utilità della Chiesa e ha per regola la legge divina. Non è ancora ben deciso se il potere del Pontefice sia soggetto ai sacri Canoni e ai Concili generali, oppure sia libero e assoluto e superiore a quelli.

X) e XI) L'obbedienza che il Cristiano deve al precetto del Sommo Pontefice non è assoluta in tutte le cose, ma esclude quelle che sono contro le leggi di Dio nelle quali l'obbedirla sarebbe peccato. Segue questo commento: «Questa proposizione come notissima, non ha bisogno di prova, non di meno per non lasciarla senza alcuna confermazione addurrò quello che disse S. Pietro negli atti: *Oboedire oportet*

*Deo magis quam hominibus*⁹. E la repressione fatta da Cristo nostro Signore ai Farisei: *Quare transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?*¹⁰».

XII) Il Cristiano non deve prestar obbedienza al comandamento che gli vien fatto (anche se del Pontefice) se prima non sarà convinto della legittimità e della obbligatorietà di esso.

XIII) Ogni precetto del Pontefice dovrà essere esaminato dal Cristiano anche se il Pontefice affermi che è giusto (completamento logico della proposizione precedente).

XIV) Chi pur avendo fatto l'esame del precetto non si riconosce capace di sapersi risolvere da sé «se quello sia conforme o contrario alla Legge di Dio e se dalla obbedienza sia per nascere scandalo, è obbligato a consigliarsi con persone che stimi di scienza e coscienza buona e zelante della reverenza debita alla Santa Sede».

XV) Quando il Pontefice per far obbedire i suoi comandamenti ingiusti e nulli, o perché sono contro la legge Divina, lancia sentenze o censure di scomunica o di interdetto e se sono ingiuste e nulle e non si deve obbedire «salva la riverenza debita alla Sedia Apostolica».

XVI) La sentenza ingiusta del Sommo Pontefice è un abuso della sua potestà e pertanto una violenza alla quale è lecito e necessario opporsi con tutte le forze che Dio ha concesso castigandone se del caso gli esecutori¹¹.

XVII) Non solo pecca il giudice nel pronunciare una sentenza ingiusta, ma pecca ancora il ministro nell'eseguirla.

XVIII) Il Principe, contro il quale è lanciata una sentenza di scomunica nulla, può con le forze che Dio gli ha date proibirne la osservazione.

XIX) «L'Interdetto» è una censura nuova nella Chiesa che se non è adoperata con la debita discrezione è a distruzione notevole di essa.

Questa ultima proposizione notevole per l'importanza e la gravità dell'asserzione contenuta, chiude l'esposizione delle proposizioni del *Trattato dell'Interdetto*. [...] Una prova convincente che le argomentazioni del *Trattato* erano logiche ed evidentissime, è il fatto che a Roma si fece il possibile perché non venisse a conoscenza del pubblico. Il Cardinale Bellarmino¹² fu incaricato di confutarlo e il Santo Uffizio ne proibì la pubblicazione. Il Sarpi stesso fu citato a comparire avanti il Tribunale del Santo Uffizio.

⁹ *Atti degli Apostoli*, 5, 29.

¹⁰ *Matteo*, 15, 3.


¹¹ Infatti nei confronti di quegli ordini che si schierarono a fianco di Roma e non appoggiarono il Governo veneziano venne adottato il severo provvedimento dell'espulsione.

¹² Il Cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621) apparteneva alla Compagnia di Gesù. Nel 1596 fu nominato consultore del Sant'Uffizio, ed al suo nome sono legati il celebre processo per eresia contro Giordano Bruno e la condanna dell'eliocentrismo professato da Galileo Galilei.

Egli non si presentò e alla chiamata rispose con una dichiarazione, in latino, del 25 novembre, affermando che essendo stati i suoi libri condannati prima che l'autore fosse sentito e potesse giustificarsi, ed essendo stata già pronunciata su questo argomento una sentenza, egli ravvisava, in tale fatto, una violazione alle regole dei canoni e non si riteneva obbligato ad obbedire.

Poco prima, invece, il Senato di Venezia, con un decreto del 28 settembre, lodava il Consultore per la sua opera e come tangibile segno della sua riconoscenza gli assegnava un aumento di duecento ducati sullo stipendio.

La grande contesa andò poi lentamente componendosi.



«Non si può scrivere delle questioni fra Chiesa e Stato - vive e complicate oggi come trecent'anni fa - senza ricordare l'infaticabile e dignitoso difensore dei diritti laici contro le ingerenze clericali e non sapere che lui, frate e religiosissimo, fu il miglior aiuto della Serenissima contro la santità di Paolo V. Non si può studiare la storia della letteratura italiana senza soffermarsi a quella Storia del Concilio Tridentino che, in quel disgraziato e troppo maltrattato Seicento. Ci sembra anche oggi un modello di lucidità narrativa».

G. Papini, prefazione a «Paolo Sarpi, *Scritti filosofici inediti*. Lanciano, Carabba, 1938».

Tratto da: Paolo Sarpi, *Antologia degli scritti politici e storici a cura di Francesco T. Roffarè*. Padova, Cedam, 1937. Testo adattato per gli studenti.

Nel 1930 Pio XI portò a termine il suo processo di beatificazione e nel 1931 Bellarmino fu nominato Dottore della Chiesa.